|  |  |
| --- | --- |
| logo_marche_60anni | **Federazione Italiana Giuoco Calcio**  **Lega Nazionale Dilettanti**  **COMITATO REGIONALE MARCHE**  Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONA  CENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403  **sito internet**: figcmarche.it  **e-mail**: crlnd.marche01@figc.it  **pec**: marche@pec.figcmarche.it |
| Stagione Sportiva 2020/2021  Comunicato Ufficiale N° 25 del 10/09/2020 | |

SOMMARIO

[SOMMARIO 1](#_Toc50475920)

[COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 1](#_Toc50475921)

[COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 1](#_Toc50475922)

[COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 1](#_Toc50475923)

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

**SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO**

**Guida ai tornei 2020/2021**

Si comunica che la FIGC/SGS in data 7 settembre 2020 con C.U. n.. 22 ha pubblicato la guida ai tornei per la stagione sportiva 2020/2021.

Di seguito il link per poter effettuare il download del C.U. e degli allegati :

- [**https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/c-u-n-22-sgs-guida-tornei-2020-2021/**](https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/c-u-n-22-sgs-guida-tornei-2020-2021/)

**Procedure per il riconoscimento “SCUOLA CALCIO” e “SCUOLA CALCIO ELITE”**

Per permettere la necessaria valutazione delle “SCUOLE CALCIO” e delle “SCUOLE CALCIO ELITE”, si indicano di seguito le scadenze perentorie e le fasi di controllo per potere ufficializzare il riconoscimento sin dall’inizio della stagione sportiva così come disposto dal CU n. 5 del 31.0./2020 della FIGC/SGS.

Ciascuna società richiedente il riconoscimento come “Scuole Calcio” o Scuola Calcio Elite”, entro le date di seguito indicate (riferite ovviamente alla corrente stagione sportiva), è tenuta a presentare al Coordinatore Federale Regionale SGS la documentazione necessaria.

**Entro e non oltre il 30 Settembre 2020, trasmissione della seguente documentazione:**

- allegato-2-modello-per-presentazione-società-2020-2021

- Dichiarazione di impegno

- modulo incontri di Informazione

- allegato-3-modulo-richiesta riconoscimento-scuola-calcio-elite-2020-2021

- modello-richiesta riconoscimento-scuola-calcio 2020-2021

La documentazione di cui sopra, i cui modelli sono allegati al presente CU, dovrà essere inviata al Coordinamento Federale Regionale Marche FIGC/SGS:

[**base.marchesgs@figc.it**](file:///G:\STAGIONE%20SPORTIVA%202019-2020\SCUOLE%20CALCIO%20ELITE\base.marchesgs@figc.it) **–** [**marche.sgs@figc.it**](file:///G:\STAGIONE%20SPORTIVA%202020-2021\SCUOLE%20CALCIO%20ELITE\marche.sgs@figc.it)

**(si prega di non inviare la documentazione a mezzo PEC in quanto il Coordinamento non è in possesso di casella mail PEC per rispondere ad eventuali richieste di chiarimenti e delucidazioni)** e alla propria Delegazione Provinciale FIGC/LND di appartenenza (all’attenzione del Delegato Provinciale dell’attività di Base)

**Tutta la documentazione dovrà essere trasmessa esclusivamente in formato elettronico PDF, per ogni singolo modello previsto,** **(si ribadisce di non inviare la documentazione a mezzo PEC in quanto il Coordinamento non è in possesso di casella mail PEC per rispondere ad eventuali richieste di chiarimenti e delucidazioni)**

Al seguente link è possibile visionare il citato C.U. n. 5 del 31.07.2020; per ogni necessità può essere contattato il Coordinamento Regionale SGS Marche al medesimo indirizzo e-mail sopra descritto e/o al n. 333 9373379 (sig. Pasquale SISARA – Collaboratore di segreteria FIGC/SGS Marche):

[**https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n-5-sgs-sistema-riconoscimento-scuole-di-calcio/**](https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n-5-sgs-sistema-riconoscimento-scuole-di-calcio/)

DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

**TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE**

**PRESSO IL COMITATO REGIONALE MARCHE**

**TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL**

**COM. UFF. N. 24 – RIUNIONE DELL’8 SETTEMBRE 2020**

Il Tribunale federale territoriale del Comitato Regionale Marche, composto da

Avv. Giammario Schippa - Presidente

Avv. Piero Paciaroni - Vicepresidente

Avv. Francesco Scaloni - Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano - Componente

Dott.ssa Valentina Pupo - Componente

nella riunione dell’8 settembre 2020, ha pronunciato

**Decisione n. 6/TFT 2020/2021**

**Deferimento n. 00221/918 pfi 19-20 del 10 agosto 2020**

a seguito del Deferimento n. 00221/918 pfi 19-20 del 10 agosto 2020, a carico della C.S.D. VIRTUS TEAM SOC. COOP., la seguente

**DECISIONE**

**Il deferimento**

Con provvedimento in data 10 agosto 2020 la Procura federale della F.I.G.C. ha deferito

la **C.S.D. VIRTUS TEAM SOC. COOP.**, per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, del comportamento posto in essere dal tesserato Farneti Emanuele, per non avere questi ottemperato al pagamento della sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 (mille/00) irrogatagli dal Giudice sportivo territoriale presso il Comitato Regionale Marche con provvedimento pubblicato in data 27 novembre 2019 sul Com. Uff. n. 38 e confermata dalla Corte sportiva d’appello territoriale dello stesso Comitato Regionale Marche con provvedimenti pubblicati il 16 e 18 dicembre 2019 sui Com. Uff. nn. 100 e 101.

Con nota dell’11 agosto 2020 questo Tribunale federale territoriale ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per l’odierna riunione, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, estrarre copia e presentare memorie, istanze, documenti e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa.

**La fase predibattimentale**

La comunicazione di conclusione delle indagini e l’atto di deferimento risultano ritualmente notificati alla Società deferita.

Fissato il dibattimento per la riunione odierna, nessuna delle parti ha fatto pervenire memorie.

**Il dibattimento**

Alla riunione odierna sono comparsi: l’Avv. Pericle Truja per la Procura Federale ed il Presidente e Legale Rappresentante della Società deferita.

Prima dell’inizio della discussione, la Società deferita, come sopra rappresentata, si è accordata con la Procura Federale, ai sensi dell’art. 127, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, formulando richiesta di patteggiamento che le parti hanno rimesso alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, esaminata la proposta di patteggiamento;

ritenuta l’applicabilità dell’art. 127, comma 1, del Codice di giustizia sportiva;

esaminata la sanzione ai sensi del comma 3 art. cit.;

risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, ha adottato il seguente provvedimento:

“Il Tribunale federale territoriale,

* rilevato che prima dell’inizio dell’odierna udienza la Società deferita, ai sensi dell’art. 127, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, ha proposto istanza di patteggiamento con la sanzione di cui a verbale d’udienza da intendersi qui integralmente trascritto;
* visto l’art. 127, comma 3, cit., secondo il quale “Nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione”;
* rilevato altresì che, a mente del comma 4 della norma, “l’efficacia dell’accordo comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3” suddetto; e che, in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. cit., fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, con la pronuncia che dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione;
* rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione indicata appare congrua;
* comunicato infine alla società C.S.D. VIRTUS TEAM SOC. COOP. che l’ammenda di cui alla presente decisione dovrà essere versata alla FIGC-LND-Comitato Regionale Marche a mezzo bonifico bancario sul c/c UBIBANCA, IBAN: IT79V0311102604000000007015;

**P.Q.M.**

Il Tribunale federale territoriale, all’esito della camera di consiglio, in accoglimento del deferimento in epigrafe, visto l’art 127 del Codice di giustizia sportiva, dispone nei confronti della società C.S.D. VIRTUS TEAM SOC. COOP. l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 340,00 (trecentoquaranta/00).

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta Società.

Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni, anche con posta elettronica certificata, e gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC – LND - Comitato Regionale Marche, in data 8 settembre 2020.

Il Presidente ed Estensore

F.to in originale

Giammario Schippa

Depositato in Ancona in data 10 settembre 2020

Il Segretario

F.to in originale

Angelo Castellana

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 21/09/2020.**

**Pubblicato in Ancona ed affisso all’albo del C.R. M. il 10/09/2020.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Il Segretario**  **(Angelo Castellana)** | **Il Presidente**  **(Paolo Cellini)** |